



REPUBBLICA ITALIANA

ORIGINALE PER
LA NOTIFICAZIONE

Ord. n. 2386/2000
RUE n. 5075/2000

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Distaccata di Catania, Sezione III, con l'intervento dei Signori Magistrati:

- Salvatore Schillaci
- Concetta Anastasi
- Daniele Burzichelli
- Presidente f.f.
- Primo Referendario
- Referendario rel.

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sulla domanda di sospensione del provvedimento impugnato con il ricorso n. 5075/2000, proposto da ***** , rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Cicero, presso il cui studio, in Catania, Via G. Leopardi 63, è elettivamente domiciliata;

contro

il Comune di ***** , in persona del Sindaco "pro tempore"; non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del diniego (nota n. 5955 in data 20.6.2000) di autorizzazione per il trasferimento dell'impianto di distribuzione carburanti;
- del Piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione carburanti per autotrazione (deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 30.9.1999);

Visti gli atti e i documenti di causa;

Udito alla Camera di Consiglio del 14.11.2000 il Referendario Daniele Burzichelli;



CRON.	N.
Notifica	5814
Trasferta	5000
Totale	9350
10% su tot.	935
Totale	9350

30 NOV. 2000

STUDIO LEGALE - AVV. GIUSEPPE CICERO
95127 CATANIA - VIA G. LEOPARDI, 63 - TEL. 095.383897

Uditi, altresì, i difensori delle parti, come da relativo verbale d'udienza;

Visto l'art. 21 legge n. 1034/1971;

Considerato che:

- il ricorso, ad una sommaria delibazione, appare fondato;
- i Comuni, infatti, non hanno il potere di inibire il trasferimento di un impianto da un Comune ad un altro, atteso che la loro competenza (Decreti Assessoriali in data 25.1.1984, 22.2.1987 e 5.5.1992, emanati in attuazione della legge regionale n. 97/1982) riguarda, in sostanza, la relazione descrittiva degli impianti e l'individuazione degli impianti da trasferire e delle aree disponibili;
- la previsione di Piano, su cui si basa il diniego opposto alla ricorrente, appare, quindi, illegittima;
- l'esecuzione dei provvedimenti impugnati cagiona alla ricorrente un danno grave e irreparabile, in quanto la stessa ha l'obbligo di smantellare il proprio impianto in Acireale entro il 31 dicembre 2000;
- la sollecita individuazione di una nuova area ove localizzare l'impresa costituisce, pertanto, un presupposto che condiziona la stessa sopravvivenza dell'attività di cui si tratta;
- l'Amministrazione dovrà riprovvedere in ordine alla richiesta della ricorrente senza tener conto della previsione di Piano che stabilisce il divieto

di trasferire impianti di carburante provenienti da altri Comuni;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania, Sezione III:

1) accoglie la domanda di sospensione indicata in epigrafe, ordinando all'Amministrazione di riprovedere senza tener conto della previsione di Piano che stabilisce il divieto di trasferire impianti di carburante provenienti da altri Comuni;;

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione; essa viene depositata in Segreteria che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Catania, 14.11.2000

Il giudice estensore

Severino Zampella

Il Presidente

Salvatore Falco

Il Segretario

Salvatore D'Apollito

Depositata in Segreteria il **20 NOV. 2000**

IL SEGRETARIO

Salvatore D'Apollito

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DELLA SICILIA
SEZIONE STACCATA DI CATANIA

Il presente atto (che si rilascia a
n. *3*) facciate
il *24* NOV. 2000

IL COORDINATORE
DI CANCELLERIA

[Signature]